

**TRIBUNALE DI FROSINONE****Volontaria Giurisdizione**

R.G. n. [REDACTED] V.G.

cron. [REDACTED] /15

IL GIUDICE DESIGNATO

letta l'istanza depositata in data 23/09/15 da [REDACTED], con cui, ai sensi degli articoli 15, comma 9, e 20, comma 2, della Legge n. 3/12, si chiede la nomina di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero di un notaio, che svolga i medesimi compiti dalla Legge attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi, al fine di poter predisporre e presentare una proposta di accordo con i creditori o un piano finalizzati alla composizione della crisi da sovraindebitamento;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 3/2012, il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del Tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano per la composizione della crisi;

rilevato che, ai sensi degli articoli 15, comma 9, e 20, comma 2, di detta Legge, i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero di un notaio, nominati dal Presidente del Tribunale ovvero dal giudice da lui delegato;

ritenuto che possa procedersi alla nomina di un solo professionista affinché svolga i compiti e le funzioni che detta Legge attribuisce agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;

precisato che i compensi saranno calcolati secondo i parametri previsti dagli artt. 14 e ss. del D.M. n. 202/14, in vigore dal 28/01/15, in applicazione del disposto dell'art. 15, comma 9, della Legge n. 3/12;

precisato che la detta nomina lascia impregiudicata ogni valutazione in merito all'ammissibilità dell'eventuale proposta ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della Legge n. 3/2012;

ritenuto che, in assenza del deposito della proposta di accordo definitiva e della relativa attestazione di fattibilità, non possa essere emesso il provvedimento di cui all'art. 12 *bis*, comma 2, della legge n. 03/12;

rilevato che non risultano depositate le ultime tre dichiarazioni dei redditi,

P.Q.M.

1. nomina la dr.ssa [redacted] con studio in [redacted], alla Via [redacted], n. 42, affinché svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge n. 3/2012;
2. si riserva all'esito del deposito della proposta di accordo definitiva e della relativa attestazione di fattibilità circa l'emissione del provvedimento di cui all'art. 12 *bis*, comma 2, della legge n. 03/12;
3. invita il ricorrente a depositare copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni.

Si comunichi con urgenza all'istante ed al professionista nominato.

Frosinone, 29/09/15

